

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 10 gennaio 2001

*Prezzo L. 2.000
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

STATUTI COMUNALI

COMUNE DI STRONCONE
(Provincia di Terni)

STATUTO

(Ripubblicazione integrale)

COMUNE DI STRONCONE
(Prov. di Terni)

STATUTO

S O M M A R I O

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.	<i>(Denominazione e natura giuridica)</i>	Pag.	9
Art. 2.	<i>(Principi fondamentali)</i>	»	9
Art. 3.	<i>(Sede e territorio)</i>	»	9
Art. 4.	<i>(Finalità e compiti)</i>	»	9
Art. 5.	<i>(Programmazione)</i>	»	10
Art. 6.	<i>(Tutela dei dati personali)</i>	»	10

CAPO II
SEGNI DISTINTIVI ED ALBO PRETORIO

Art. 7.	<i>(Segni distintivi)</i>	»	10
Art. 8.	<i>(Albo pretorio. Pubblicità degli atti)</i>	»	10
Art. 9.	<i>(Consiglio comunale dei ragazzi)</i>	»	11

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI

Art. 10.	<i>(Organi del Comune)</i>	»	11
----------	----------------------------	-------	---	----

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11.	<i>(Principi fondamentali)</i>	»	11
Art. 12.	<i>(Competenze)</i>	»	12
Art. 13.	<i>(Convocazione del Consiglio)</i>	»	13
Art. 14.	<i>(Linee programmatiche di mandato)</i>	»	13
Art. 15.	<i>(Commissioni consiliari permanenti)</i>	»	13
Art. 16.	<i>(Commissioni consiliari speciali)</i>	»	13
Art. 17.	<i>(Commissione consiliare di controllo e di garanzia)</i>	»	13
Art. 18.	<i>(Prerogative e doveri dei consiglieri comunali)</i>	»	13
Art. 19.	<i>(Dimissioni)</i>	»	14
Art. 20.	<i>(Gruppi consiliari e conferenza dei presidenti di Gruppo)</i>	»	14
Art. 21.	<i>(Nomine di competenza del Consiglio comunale. Potere d'indirizzo)</i>	»	14

S O M M A R I O**CAPO III
LA GIUNTA**

Art. 22. <i>(Composizione)</i>	Pag. 14
Art. 23. <i>(Nomina)</i>	» 15
Art. 24. <i>(Competenze generali)</i>	» 15
Art. 25. <i>(Esercizio delle funzioni)</i>	» 15

**CAPO IV
IL SINDACO**

Art. 26. <i>(Attribuzioni generali)</i>	» 15
Art. 27. <i>(Attribuzioni d'amministrazione)</i>	» 16
Art. 28. <i>(Attribuzioni di vigilanza)</i>	» 16
Art. 29. <i>(Vice Sindaco)</i>	» 16
Art. 30. <i>(Dimissioni del Sindaco)</i>	» 16
Art. 31. <i>(Mozione di sfiducia)</i>	» 17
Art. 32. <i>(Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia)</i>	» 17

**TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 33. <i>(Organizzazione degli uffici e del personale)</i>	» 17
---	------

**CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 34. <i>(Nomina, funzioni e revoca)</i>	» 18
Art. 35. <i>(Vice Segretario)</i>	» 18

**CAPO III
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

Art. 36. <i>(Direttore generale)</i>	» 18
Art. 37. <i>(Personale)</i>	» 18
Art. 38. <i>(Status dei dipendenti)</i>	» 18
Art. 39. <i>(La commissione di disciplina)</i>	» 19
Art. 40. <i>(Responsabilità)</i>	» 19
Art. 41. <i>(Contratti a tempo determinato. Collaborazioni esterne)</i> ..	» 19

**TITOLO IV
GESTIONE DEI SERVIZI**

Art. 42. <i>(Gestione dei servizi pubblici)</i>	» 19
Art. 43. <i>(Aziende speciali)</i>	» 20
Art. 44. <i>(Struttura delle aziende speciali)</i>	» 20
Art. 45. <i>(Istituzioni)</i>	» 20
Art. 46. <i>(Costituzione di società)</i>	» 20

S O M M A R I O**TITOLO V****GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE****CAPO I****DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO**

Art. 47.	<i>(Documenti contabili. Regolamento di contabilità)</i>	Pag. 21
Art. 48.	<i>(Autonomia finanziaria. Compartecipazioni)</i>	» 21
Art. 49.	<i>(Analisi della gestione)</i>	» 21
Art. 50.	<i>(Bilancio comunale)</i>	» 21
Art. 51.	<i>(Rendiconto della gestione)</i>	» 21
Art. 52.	<i>(Revisore dei conti)</i>	» 22
Art. 53.	<i>(Irregolarità di gestione)</i>	» 22

CAPO II**PATRIMONIO E CONTRATTI**

Art. 54.	<i>(Conservazione e gestione del patrimonio)</i>	» 22
Art. 55.	<i>(Procedure negoziali)</i>	» 22

TITOLO VI**COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI**

Art. 56.	<i>(Convenzioni)</i>	» 23
Art. 57.	<i>(Consorti)</i>	» 23
Art. 58.	<i>(Accordi di programma)</i>	» 23
Art. 59.	<i>(Unioni di Comuni)</i>	» 23
Art. 60.	<i>(Delega di funzioni alla Comunità montana)</i>	» 24
Art. 61.	<i>(Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali)</i>	» 24

TITOLO VII**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

Art. 62.	<i>(Partecipazione)</i>	» 24
Art. 63.	<i>(Petizioni)</i>	» 24
Art. 64.	<i>(Proposte)</i>	» 24

CAPO II**ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 65.	<i>(Forme associative ed organismi di partecipazione)</i>	» 24
Art. 66.	<i>(Le consulte)</i>	» 25
Art. 67.	<i>(Forme di consultazione della popolazione)</i>	» 25

CAPO III**DIRITTI DI ACCESSO**

Art. 68.	<i>(Diritto di accesso)</i>	» 25
Art. 69.	<i>(Diritto di informazione)</i>	» 25

S O M M A R I O**CAPO IV
DIFENSORE CIVICO**

Art. 70. (<i>Istituzione</i>)	Pag. 26
Art. 71. (<i>Mezzi e prerogative</i>)	» 26
Art. 72. (<i>Rapporti con il Consiglio</i>)	» 26

**TITOLO VIII
STATUTO E REGOLAMENTI**

Art. 73. (<i>Statuto</i>)	» 26
Art. 74. (<i>Regolamenti</i>)	» 26
Art. 75. (<i>Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute</i>)	» 27
Art. 76. (<i>Revisione dello statuto</i>)	» 27
Art. 77. (<i>Raccolta dei regolamenti</i>)	» 27
Art. 78. (<i>Metodi di votazione. Delle abrogazioni</i>)	» 27
Art. 79. (<i>Conoscenza dello statuto</i>)	» 28
Art. 80. (<i>Norme transitorie</i>)	» 28

COMUNE DI STRONCONE
(Prov. di Terni)

STATUTO
(Ripubblicazione integrale)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 agosto 2000, n. 79, ed esaminato con esito favorevole dal CO.RE.CO. nella seduta del 6 settembre 2000, con decisione n. 4008.

(Il testo del previgente statuto è pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al *Bollettino Ufficiale* n. 62 del 14 ottobre 1998).

COMUNE DI STRONCONE
(Prov. di Terni)**STATUTO****TITOLO I**
DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I**
ELEMENTI COSTITUTIVI**Art. 1.***(Denominazione e natura giuridica)*

1. Il Comune di Stroncone, Ente locale che si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federale e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali, rappresenta la propria comunità nella sua interezza, compresi i non residenti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale sociale ed economico.

2. Rappresenta, inoltre, la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione dell'Umbria, con la Provincia di Terni, e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della Comunità internazionale.

Art. 2.*(Principi fondamentali)*

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.

2. Riconosce la dignità e i diritti di ogni persona, in particolare quelli del bambino, dell'anziano e del portatore di handicap.

3. Garantisce libertà ed uguaglianza a tutti i cittadini, nella parità e pari opportunità di uomini e donne, nell'assunzione dei diritti dei minori, affermati nella Convenzione internazionale, nel riconoscimento del valore sociale del lavoro, di cura nei confronti dei soggetti svantaggiati e deboli della società.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

5. Riconosce altresì nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e al riguardo promuove iniziative culturali e di ricerca; ispira la propria attività sia

al principio di solidarietà sia ai principi europeisti ed in particolare nei confronti dei meno abbienti e della tutela della salute di tutti i cittadini.

6. Il Comune ispira la propria azione ai principi della fratellanza considerandoli elementi «tipici» delle popolazioni umbre di cui si sente parte integrante.

7. Tutto quanto è stato acquisito dal passato in termini di cultura, folklore, usi e costumi viene conservato e valorizzato dall'Ente Comune come patrimonio della comunità locale.

8. Il Comune riconosce la validità religiosa, storica e culturale del Compatrono Beato Antonio VICI da Stroncone e, nel solco della pluricentenaria tradizione, si impegna a sostenere ogni opportuna iniziativa volta ad esaltarne la sua nobile figura.

9. Il Comune riconosce nella pari opportunità tra le persone e i sessi un valore ed una risorsa che arricchiscono la comunità ed a cui ispirarsi.

Art. 3.*(Sede e territorio)*

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Stroncone.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

3. Il territorio del comune si estende per kmq. 71,38 e confina con i Comuni di Terni, Narni, Otricoli, Calvi, Rieti, Cottanello, Configni e Greccio. Esso comprende le frazioni storiche di Aguzzo, Coppe, Finocchietto e Vasciano ed i vocaboli individuati nella toponomastica comunale.

Art. 4.*(Finalità e compiti)*

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche. Ne persegue lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dell'ambiente attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti. Promuove altresì la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Favorisce l'occupazione e facilita l'attività delle imprese agrarie, artigianali, industriali, commerciali e turistiche.

3. A tal fine, anche in collaborazione con gli altri Enti pubblici, esercita tutte le funzioni amministrative che dalla legge statale o regionale non siano espressa-

mente attribuite ad altri soggetti e, precipuamente nei seguenti settori organici:

- a) servizi sociali, attività culturali e sportive;
- b) assetto, valorizzazione ed utilizzazione del territorio, salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
- c) sviluppo economico, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione e con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio;
- d) sviluppo turistico del territorio particolarmente importante data la posizione geografica e la bellezza del paesaggio;
- e) sviluppo culturale motivato dalle origini e dalla storia del Comune che ne fanno un centro medioevale di valore interregionale.

4. Il Comune partecipa alle iniziative per l'integrazione europea e può procedere, conformemente alle disposizioni in materia, al gemellaggio con comunità nazionali o di paesi esteri, in relazione ad effettivi interessi culturali, economici, sociali o morali della popolazione.

5. Favorisce e promuove altresì iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione con cittadini extracomunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in adesione alla Carta dei diritti umani e degli altri accordi internazionali sottoscritti dall'Italia nelle Sedi internazionali.

6. Favorisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

7. Favorisce il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi e si impegna a promuovere azioni positive per il raggiungimento della parità uomo donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Art. 5.

(Programmazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, della Provincia, di altri Comuni o soggetti istituzionali.

2. Per il raggiungimento di questi obiettivi il Comune organizza la propria struttura organizzativa e funzionale utilizzando i più moderni metodi di ricerca, analisi e controllo oggi in uso.

Art. 6.

(Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si

svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e sue modificazioni.

CAPO II

SEGNI DISTINTIVI ED ALBO PRETORIO

Art. 7.

(Segni distintivi)

1. Il Comune ha un proprio stemma il cui uso, autorizzato con D. 30 giugno 1895 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito da: un castello, su campo azzurro, con torre d'argento accostata da due chiavi, una di colore bianco ed una oro e con la scritta «Stronconium liberum» (Stronccone antico), e da una croce d'argento, su campo rosso, accantonata da otto chiavi di colore bianco ed oro, decussate ed addossate, due per due (Stronccone moderno).

2. Il Comune ha un proprio gonfalone conforme alla descrizione dello stemma e sormontato inoltre da una corona formata di un cerchio di muro d'oro, aperto da quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muriccioli d'argento.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, reca gli stemmi della Repubblica e del Comune. La fascia viene portata a tracolla della spalla destra con il colore verde all'interno.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 8.

(Albo pretorio - Pubblicità degli atti)

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle determinazioni, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge. I gruppi consiliari hanno diritto a conoscere tempestivamente atti e documenti relativi all'attività amministrativa.

2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

3. Ogni atto che dispone in generale sulle funzioni, sulle scelte e sui procedimenti del Comune, ovvero nei quali si stabilisce l'interpretazione di norme e si dettano disposizioni per la loro applicazione vanno rese di pubblico dominio in modo da favorirne la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 9.

(Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva può promuovere l'elezione del «Consiglio comunale dei ragazzi».

2. Il «Consiglio comunale dei ragazzi» ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap, rapporti con le associazioni umanitarie ufficialmente riconosciute.

3. Le modalità d'elezione e il funzionamento del «Consiglio comunale dei ragazzi» sono stabilite con apposito regolamento.

4. In aggiunta o alternativa il Comune può costituire l'istituto del «Consiglio aperto», ovvero convocare una volta l'anno un Consiglio comunale, alla presenza dei ragazzi e delle Autorità scolastiche, su temi di loro interesse.

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****CAPO I
ORGANI**

Art. 10.

(Organi del Comune)

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

**CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 11.

(Principi fondamentali)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Viene istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale.

3. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a voto segreto, fin dalla prima votazione.

4. L'ufficio di presidenza è completato dall'elezione, con le stesse modalità del Presidente, di un vice Presidente. Uno dei due membri deve essere espressione delle minoranze consiliari.

5. In sede di prima attuazione l'elezione dell'Ufficio di presidenza viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

6. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio (in assenza dello stesso e anche del vice Presidente) sono esercitate dal consigliere «anziano» ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

7. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

8. Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la prima seduta convocata e presieduta dal consigliere «anziano».

9. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 75 del T.U. del D.P.R. 570 del 16 maggio 1960.

10. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.

11. Il funzionamento interno del Consiglio è disciplinato dal regolamento che dovrà riportare:

- a) costituzione dei Gruppi consiliari;
- b) modalità di convocazione;
- c) disciplina delle sedute;
- d) organizzazione dei lavori.

12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

13. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie; queste ultime possono avere luogo in qualsiasi periodo.

14. Le deliberazioni che comportano valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto salvo i casi previsti dalla legge.

15. In prima convocazione la seduta del consiglio è valida se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. La presenza degli assessori non consiglieri non è computata ai fini della validità della seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.

16. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono. Nelle votazioni segrete le schede bianche non costituiscono astensione.

17. Per la validità delle sedute in seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (art. 31 comma 1 legge 142).

18. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

19. Nel caso, in seconda convocazione, siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione queste non possono essere

poste in deliberazione prima di ventiquattro ore dal relativo avviso ai consiglieri.

20. I consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

b1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

b2) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

b3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato il bilancio nei termini di legge.

21. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 14, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

22. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera b1) del comma 14, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

23. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

24. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

25. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

26. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e nominare un

commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Art. 12.

(Competenze)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie (art. 32 comma 2 lett. b legge 142);

c) le convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) il Consiglio comunale è competente per i criteri generali in merito alla dotazione organica del personale dell'Ente;

n) il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del

Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni sull'azione politico-amministrativa della Giunta, secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 13.

(Convocazione del Consiglio)

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta nelle modalità stabilite dal regolamento.

3. L'avviso deve contenere l'elenco delle questioni da trattare e deve pervenire almeno cinque giorni dalla data fissata per la convocazione in sessione ordinaria, tre giorni prima per la sessione straordinaria, in caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

Art. 14.

(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori entro la data del 30 giugno di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendiconto dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15.

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio, al fine del miglior esercizio delle sue funzioni, costituisce nel suo seno le commissioni

permanenti, le quali svolgono attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni ad esso sottoposte.

2. Il regolamento delle commissioni disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, i poteri e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale tra i gruppi costituiti.

3. Le commissioni, di propria iniziativa o su specifica richiesta, possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, culturali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

5. Le commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulla loro attività.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche così come gli atti di competenza, salvo diverse disposizioni del regolamento.

Art. 16.

(Commissioni consiliari speciali)

1. Il Consiglio può istituire anche su richiesta dei cittadini e delle Associazioni legalmente riconosciute presenti sul territorio, commissioni speciali con il compito di esaminare materie o argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Dette commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 17.

(Commissione consiliare di controllo e di garanzia)

1. Viene istituita una commissione consiliare di controllo e di garanzia la cui presidenza viene attribuita ad un consigliere dei gruppi della minoranza. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18.

(Prerogative e doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato e con piena libertà e responsabilità di opinione e di voto. Nei limiti stabiliti dalla legge, non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Assume la responsabilità legata all'espressione del voto. È esente dalle responsabilità connesse ad un atto o provvedimento dell'organo di cui fa parte se ha espresso voto contrario o se ha chiesto espressamente che la sua diversa posizione sia inserita nel verbale.

3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il diritto dei consiglieri di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio;

b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) ottenere dagli uffici del Comune, senza limiti o eccezioni, copie di atti, di documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.

4. I consiglieri hanno il dovere di:

a) mantenere il segreto d'ufficio sugli atti o affari di cui vengono a conoscenza, nei casi previsti dalla legge;

b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e degli organi di cui fanno parte;

c) osservare con la massima fedeltà le disposizioni di legge tendenti a dichiarare pubblicamente la situazione patrimoniale dei cittadini che svolgono funzioni pubbliche.

5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio con le modalità stabilite nel regolamento. È garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative (art. 31 comma 6 bis legge 142).

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

7. I consiglieri e gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 19.
(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 20.
(Gruppi consiliari e conferenza dei presidenti di gruppo)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio

comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del presidente del gruppo, al momento della prima seduta del Consiglio appena eletto. In tutti i casi in cui non è ufficialmente indicato, si considera presidente il consigliere del gruppo, non appartenente alla Giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

2. La conferenza dei presidenti di gruppo è costituita dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, e dai presidenti dei gruppi consiliari. La stessa ha funzioni esclusivamente organizzative dei lavori del Consiglio comunale e consultive su iniziativa del Presidente del Consiglio.

3. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce le competenze della conferenza dei presidenti di gruppo.

4. I presidenti di gruppo sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Il funzionamento dei gruppi consiliari costituiti è demandato ad apposito regolamento che dovrà prevederne anche le risorse economiche necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 21.

(Nomine di competenza del Consiglio comunale.
Potere d'indirizzo)

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina di propri rappresentanti in seno ad enti, aziende ed istituzioni di cui il Comune fa parte, o da esso dipendenti o controllate, nei casi in cui è espressamente riservata al Consiglio stesso dalla legge.

2. Il Consiglio comunale adotta gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni di sua competenza nel rispetto della legge.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 22.
(Composizione)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che può essere compreso tra quattro e sei.

2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, cittadini non consiglieri comunali che siano in possesso dei requisiti di compatibilità, di eleggibilità alla carica di consigliere e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

Art. 23.
(Nomina)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, compreso un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente ai criteri di scelta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla decisione.

Art. 24.
(Competenze generali)

1. Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali di governo nonché nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale attraverso gli atti fondamentali.

2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

3. Riferisce sulla propria attività al Consiglio comunale, con apposita relazione programmatica in sede d'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Costituiscono parti specifiche della relazione le valutazioni sullo stato d'attuazione del bilancio pluriennale e del programma delle opere pubbliche nonché le indicazioni relative al piano dei servizi comunali.

4. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti che, per disposizione di legge o dello statuto, non siano riservati alla competenza di altri organi o soggetti.

5. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 25.
(Esercizio delle funzioni)

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Nell'ambito della delega conferita dal Sindaco gli Assessori vigilano sull'andamento dei servizi, impartiscono direttive agli uffici, formulano proposte per l'attuazione dei programmi.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti e provvedimenti relativi alle loro specifiche funzioni.

4. Negli affari delegati l'assessore adotta atti e provvedimenti a contenuto discrezionale e con rilevanza esterna sui quali sia stato espresso il parere favorevole di legittimità del responsabile del servizio competente o del Segretario comunale.

5. L'assessore non consigliere esercita le sue funzioni con tutte le prerogative, diritti e responsabilità proprie della carica. Partecipa alle sedute della Giunta con diritto di voto, può essere destinatario di dele-

ghe. Partecipa alle sedute del Consiglio comunale con le stesse prerogative e doveri di ogni altro assessore o consigliere, escluso il diritto di voto.

6. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Gli atti sono assunti validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale la proposta per cui ha votato il Sindaco.

7. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco al quale spetta la composizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco.

8. Le sedute non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

9. Il funzionamento della Giunta è rimandato ad apposito regolamento.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 26.
(Attribuzioni generali)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito della disciplina regionale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, recante gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

8. Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte di chiunque o di soggetti determinati, di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni sopraggiunte.

9. In quanto ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini.

10. I provvedimenti previsti nei commi precedenti, debbono essere motivati, limitati al tempo in cui permane la necessità e devono rispettare i principi dell'ordinamento giuridico ed osservare le norme che regolano i procedimenti amministrativi.

11. I provvedimenti emessi in forza del potere di ordinanza sono pubblicati all'Albo pretorio per almeno dieci giorni. Se rivolti a soggetti determinati, devono essere tempestivamente notificati ai destinatari.

12. In caso di assenza o impedimento del Sindaco colui che lo sostituisce validamente assume le funzioni proprie del potere dell'ordinanza.

13. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 27.

(Attribuzione d'amministrazione)

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/90 e s. m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se

lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 28.

(Attribuzione di vigilanza)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29.

(Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

4. Le funzioni di vice Sindaco non possono essere attribuite ad Assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 30.

(Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale che deve essere convocato dal presidente del Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo al deposito delle dimissioni stesse presso la segreteria comunale.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per «presentazione» si intende la data fissata per la riunione del Consiglio comunale.

4. La revoca delle dimissioni deve avvenire o con annuncio diretto in Consiglio o con la presentazione di atto scritto depositato in tempo utile presso la segreteria comunale.

Art. 31.

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata alla Presidenza del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art. 32.

(Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 33.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/90 e successive modifiche, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. Spetta ai dirigenti (o ai responsabili degli Uffici e dei Servizi se l'Ente è privo di dirigenti) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento degli uffici e dei servizi che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controlli spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti (o ai responsabili degli Uffici e dei Servizi se l'Ente è privo di dirigenti) tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso,

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, paesaggistico e ambientale;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco;

i) i dirigenti (o i responsabili degli Uffici e dei Servizi se l'Ente è privo di dirigenti) sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lett. c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,

possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri Enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.

6. I dirigenti (o i responsabili degli uffici e dei servizi se l'Ente è privo di dirigenti), cui siano state attribuite le funzioni di cui al comma 3, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 34. (Nomina, funzioni e revoca)

1. Il Comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui comma 75 legge 127/97.

2. Il segretario comunale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine all'conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge 142 del 1990, il Sindaco abbia nominato il direttore generale;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

3. Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 legge 127/97. Salvo quanto disposto dal comma 4, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 35. (Vice segretario)

1. Il Comune ha un Vice Segretario, che sostituisce il Segretario in tutte le sue funzioni sia in caso di

assenza dal servizio che per momentaneo impedimento.

2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i responsabili di area.

CAPO III FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 36. (Direttore generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. La nomina del direttore generale è consentita solo previa convenzione con altri Comuni e quando la somma delle popolazioni raggiunge il numero di 15.000 abitanti.

3. Le competenze del direttore generale, ed i suoi rapporti con il Segretario, sono indicate nel regolamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Il direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

5. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 2 e in ogni altro caso il cui direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario.

Art. 37. (Personale)

1. Il regolamento provvederà alla determinazione delle dotazioni organiche del personale del Comune, nonché delle modalità di inquadramento del medesimo secondo modelli organizzativi che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nell'affidamento delle qualifiche funzionali, in base a criteri di elasticità organizzativa e di valorizzazione delle professionalità.

Art. 38. (Status dei dipendenti)

1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa.

2. L'Amministrazione comunale può consentire, mediante espressa autorizzazione del Sindaco, lo svolgimento in favore di enti pubblici di consulenze o prestazioni determinate che non siano incompatibili con i compiti e i doveri d'ufficio e che siano preferibil-

mente tese all'acquisizione di esperienza e approfondimento di conoscenze.

Art. 39.

(La commissione di disciplina)

1. È istituita la commissione di disciplina che è chiamata a pronunciarsi su comportamenti e responsabilità del personale comunale nei casi e con le procedure stabilite nel regolamento che fissa anche sanzioni disciplinari.

2. La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente comunale designato all'inizio di ogni anno dal personale. È formata con atto del Consiglio comunale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Art. 40.

(Responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità. Il tesoriere del Comune ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione, ai sensi delle norme vigenti.

2. Gli amministratori ed i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge o dal regolamento, cagionano ad altri per dolo o colpa grave un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Il Comune si rivale nei confronti di chi ha commesso il danno, così come stabilito al primo comma, qualora abbia provveduto al risarcimento. Del danno, ai sensi del primo comma, cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali sono responsabili in solido tutti coloro che hanno partecipato all'approvazione del relativo atto, con esclusione di chi ha fatto registrare a verbale il proprio voto o parere contrario.

3. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il ragioniere del Comune rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di atti deliberativi.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta municipale ed al Consiglio comunale, che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Su ogni proposta di delibera consiliare sottoposta al Consiglio deve essere richiamato il relativo verbale della commissione consiliare.

Art. 41.

(Contratti a tempo determinato. Collaborazioni esterne)

1.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, qualifiche di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. È demandato al regolamento stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione. Tale incarico non può avere durata superiore al mandato del Sindaco.

4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere conferite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

TITOLO IV GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 42.

(Gestione dei servizi pubblici)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio decide l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio o per le sue peculiarità non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono pro-

vate ragioni di carattere tecnico ed economico e l'affidamento non contrasti con superiori interessi od opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, quando, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla consistenza degli investimenti ed alla necessità di un'organizzazione imprenditoriale, si renda opportuno o necessario il coinvolgimento di soggetti privati o di imprese cooperative o di altri soggetti pubblici;

f) a mezzo anche di unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 43.

(Aziende speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 44.

(Struttura delle Aziende speciali)

1. Lo statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2575/25 in presenza dei quali si

può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 45.

(Istituzioni)

1. Le istituzioni sono organi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Gli indirizzi e le finalità delle istituzioni sono di competenza del Consiglio comunale.

5. Il consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 46.

(Costituzione di società)

1. Il Consiglio comunale approva il piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni circa il servizio pubblico che andrà a gestire e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

2. Nelle società per azioni la prevalenza del capitale pubblico è assicurata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune o, complessivamente, alle istituzioni pubbliche che vi partecipano, a seconda che il servizio interessi il solo territorio comunale o un ambito più vasto. Tali istituzioni pubbliche possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione societaria mediante conferimento di beni, impianti o altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

3. Nell'atto costitutivo della società per azioni e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune, o delle istituzioni pubbliche, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei Sindaci e la facoltà, a norma del codice civile, di riservare le relative nomine al Consiglio comunale o delle altre istituzioni.

4. Nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata trovano attuazione gli stessi principi e disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili per la natura giuridica della società.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO I DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO

Art. 47.

(Documenti contabili. Regolamento di contabilità)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie certe, disponibili o che è possibile acquisire, proprie e trasferite dallo Stato o da altri soggetti istituzionali.

2. I documenti contabili del Comune debbono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Il Consiglio comunale approva il regolamento della contabilità generale nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che è riservata alla legge.

Art. 48.

(Autonomia finanziaria. Compartecipazioni)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Consiglio determina le tariffe ed i diritti relativi ai servizi comunali in rapporto ai costi di gestione e può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. Possono essere stabiliti anche criteri di contribuzione differenziata per categorie predeterminabili di utenti in rapporto al maggior grado di utilità diretta da esse conseguita.

2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi od alla istituzione di nuovi servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie dei cittadini interessati, corrisposte una volta tanto o periodicamente. La dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino vincola il Comune per l'utilizzo di quanto corrisposto. L'organo competente determina la misura minima delle risorse da reperire, attraverso le contribuzioni volontarie, per la

realizzazione dell'intervento o l'istituzione del servizio.

Art. 49.

(Analisi della gestione)

1. I responsabili di servizio sono tenuti a verificare periodicamente l'andamento della gestione dei capitoli di bilancio di competenza dell'unità organizzativa cui sono preposti, rispetto agli atti ed agli indirizzi degli organi elettivi. L'esito di tale verifica è comunicato alla Giunta comunale con apposita relazione.

2. La Giunta comunale, esaminate le relazioni nonché le eventuali rilevazioni da essa disposte, trasmette al Consiglio ed al Collegio dei revisori dei conti la situazione aggiornata del bilancio con proprie valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza nell'impiego dei mezzi finanziari e propone i provvedimenti necessari per sanare gli squilibri accertati che possono determinare situazioni deficitarie.

3. Il Consiglio comunale svolge l'attività di controllo interno della gestione attraverso metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri previsti nel regolamento. Tale attività è rivolta al controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, alla valutazione dei costi economici dei servizi ed alla verifica dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane. Nel complesso il Consiglio verifica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, analizzando gli scostamenti, la loro causa e le misure per eliminarli.

Art. 50.

(Bilancio comunale)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 51.

(Rendiconto della gestione)

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economi-

co e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta municipale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 52.

(Revisore dei conti)

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Sono disciplinate con il regolamento le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A..

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

Art. 53.

(Irregolarità di gestione)

1. Ove il revisore accerti la sussistenza di gravi irregolarità di gestione dovrà immediatamente comunicare tramite relazione al Sindaco ed inviarne copia ai capigruppo per opportuna conoscenza.

2. Il Sindaco provvederà, ove del caso, alla convocazione del Consiglio entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione. In caso di inerzia i Consiglieri possono esercitare il potere di richiesta di convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 31, comma 7 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II PATRIMONIO E CONTRATTI

Art. 54.

(Conservazione e gestione del patrimonio)

1. La Giunta comunale sovrintende alla conserva-

zione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, secondo modalità stabilite dal regolamento che individua anche l'ufficio cui sono affidate le relative competenze.

2. Ciascun dipendente ha l'obbligo di usare la massima diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune. Il regolamento individua e disciplina le responsabilità attribuite ai consegnatari di beni mobili.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salve le deroghe giustificate da significativi motivi di interesse pubblico. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, ovvero per far fronte a esigenze finanziarie straordinarie conseguenti a decisioni del Consiglio.

4. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, mentre quella di beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate in investimenti o in altre finalità stabilite dalla legge. Restano ferme le destinazioni ed i vincoli originali per le somme provenienti da alienazioni di beni pervenuti al Comune da istituti, enti, congregazioni, opere pie o istituzioni analoghe con fini di solidarietà o assistenza ovvero da donazioni da parti di privati.

Art. 55.

(Procedure negoziali)

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti fissa le procedure per provvedere agli appalti di lavori o di fornitura, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, agli affitti ed ogni altro rapporto contrattuale relativo all'attività istituzionale del Comune.

2. Oltre che alle norme di legge, il regolamento si attiene alle procedure stabilite dalla Comunità economica europea vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

3. La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base (art. 56 primo comma legge 142).

4. Sono attribuiti alla competenza della Giunta i contratti di acquisti ed alienazioni immobiliari, nonché le permutate, gli appalti e le concessioni a costruire, se ed in quanto espressamente previsti in atti del Consiglio.

5. Spetta al Consiglio l'adozione delle deliberazioni a contrattare relative all'affidamento in concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

TITOLO VI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 56. (Convenzioni)

1. Per svolgere in modo coordinato particolari funzioni o gestire determinati servizi pubblici, il Comune può stipulare apposita convenzione con altri Comuni, con la Provincia ovvero con Comuni e Provincia, Comunità montana ed altre Istituzioni pubbliche quando sia dimostrata la economicità di gestione e la razionalità organizzativa del coordinamento, anche in rapporto ad altre forme di gestione.

2. La convenzione fissa il fine, la durata, i rispettivi impegni ed ogni altro elemento per rendere chiari e precisi i termini del rapporto di collaborazione. Stabilisce le modalità e la periodicità delle consultazioni fra i contraenti per la verifica della gestione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione è approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione stabilisce le competenze della Giunta e del Sindaco in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa ed al rapporto con gli altri contraenti.

4. Le convenzioni di cui al precedente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operano in luogo e per conto degli Enti delegati.

Art. 57. (Consorzi)

1. Per gestire uno o più servizi in forma associata il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni o con Comuni ed altre istituzioni, ovvero aderire ad un consorzio esistente.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Il Comune ricerca la gestione consorziata del servizio quando essa realizza economie di scala o una maggiore efficienza o efficacia nelle prestazioni all'utente, ovvero quando lo richiedano le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso.

4. Per la costituzione o l'adesione al Consorzio il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri

assegnati, approva:

a) la convenzione che stabilisce il fine e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea consortile agli enti aderenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti stessi;

b) lo statuto del consorzio.

5. Sono organi del consorzio l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e, ove lo statuto lo preveda in relazione alla rilevanza organizzativa ed economica della gestione, il Direttore. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati, nelle persone del Sindaco, del Presidente o loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea.

6. Lo statuto del consorzio regola le competenze degli organi, la composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti, le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca dei suoi componenti, nonché i rapporti fra il consorzio e gli enti aderenti.

Art. 58. (Accordi di programma)

1. Quando il Comune deve provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che, per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata anche di altre amministrazioni e soggetti pubblici ed il Comune abbia la competenza primaria sull'opera o sull'intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi di attuazione, modalità esecutive ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca la conferenza dei rappresentanti di tutti i soggetti interessati e, qualora l'accordo sia raggiunto, lo approva con proprio atto formale nel quale deve essere espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. Se il Comune ha interesse alla realizzazione di opere, interventi o programmi oggetto di un accordo promosso da altro soggetto pubblico, il Sindaco partecipa all'accordo dopo aver sentito il parere della Giunta. L'adesione del Sindaco comporta la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed al suo interesse, diretto o indiretto, alla realizzazione di quanto stabilito nell'accordo.

4. In ogni caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Per l'attuazione degli accordi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 59.

(Unioni di Comuni)

1. Le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati e che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni e competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 60.

(Delega di funzioni alla Comunità montana)

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

Art. 61.

(Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali)

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO VII**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

Art. 62.

(Partecipazione)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, comunque costituite, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 63.

(Petizioni)

1. Tutti i cittadini, le Associazioni ed i Comitati possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni devono riportare la firma leggibile dei firmatari con l'indicazione del recapito del primo firmatario.

3. Il Sindaco assegnerà la petizione all'assessore competente che dovrà convocare i firmatari entro 30 giorni per discutere l'argomento esposto.

Art. 64.

(Proposte)

1. Numero cento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, previa sottoscrizione ed autenticazione nelle forme di legge. Le proposte, formulate in forma scritta e corredate da una relazione che ne illustra il contenuto e la finalità, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente entro i venti giorni successivi, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II**ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 65.

(Forme associative ed organismi di partecipazione)

1. Il Comune favorisce e valorizza l'attività delle Associazioni, dei Comitati, delle Organizzazioni del volontariato e degli Enti operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi culturali, economici, sociali, turistici ed ambientali, e rivolti altresì a funzioni di protezione civile.

2. Oltre alla possibilità di esercizio dei poteri di cui al presente capo, la partecipazione dei citati organismi all'attività amministrativa dell'Ente viene incentivata attraverso il libero accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, Comitati frazione e quartieri, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione e le modalità di acquisizione dei fondi e della loro gestione.

4. Alle Associazioni, alle Organizzazioni di volontariato ed agli organismi di partecipazione possono essere concessi, su richiesta corredata da idonea documentazione, contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari, nonché vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative da loro promosse e conformemente alle norme regolamentari.

5. La Giunta municipale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

7. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

8. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

9. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 66.

(Le consulte)

1. Il Comune può istituire consulte con compiti di studio, di ricerca e documentazione su temi specifici.

2. Le consulte sono composte da consiglieri comunali e soggetti esterni all'Amministrazione ivi compresi rappresentanti di Associazioni, di Enti e di Istituti.

Art. 67.

(Forme di consultazioni della popolazione)

1. Nelle materie di competenza locale, l'Amministrazione al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, attua forme diverse di consultazione della popolazione. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della formulazione di questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative, che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni di voto.

CAPO III

DIRITTI DI ACCESSO

Art. 68.

(Diritto d'accesso)

1. Ai cittadini singoli ed associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. In particolare i cittadini hanno diritto ad essere informati riguardo alle possibili modificazioni ambientali recate da opere e da attività pubbliche o private.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli espressamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie di atti riservati, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69.

(Diritto d'informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente articolo. L'Ente deve avvalersi, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme

atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 70.

(Istituzione)

1. È istituito l'ufficio del difensore civico comunale che concorre a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Nell'esercizio delle sue funzioni agisce in piena libertà e indipendenza e non è assoggettabile a controllo gerarchico o funzionale, con la sola eccezione dell'apertura del procedimento di revoca.

2. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione disciplina, in termini applicativi, l'elezione, i rapporti con gli organi e con gli uffici, l'espletamento delle funzioni, la decadenza e la revoca del difensore civico.

3. Il difensore civico può essere comune ad altri Enti previa stipula di apposita convenzione.

Art. 71.

(Mezzi e prerogative)

1. Il Comune metterà a disposizione del difensore civico, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui al precedente articolo, idonei locali, attrezzature d'ufficio e quanto altro necessario per il suo buon funzionamento.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento entro trenta giorni, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Di tali atti deve essere data comunicazione al difensore civico.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio riguardanti:

a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;

c) se richiesto da un quinto dei consiglieri assegnati con richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio delle stesse.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 72.

(Rapporti con il Consiglio)

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VIII STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 73.

(Statuto)

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

2. Lo statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 74.

(Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o

dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente statuto.

5. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico tramite l'affissione all'Albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma ritenuta utile per consentire ai soggetti interessati la presentazione di osservazione e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

6. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per quindici giorni all'Albo pretorio e, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello di affissione all'Albo, salvo che sia altrimenti esposto.

Art. 75.

(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 76.

(Revisione dello statuto)

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, seguendo la procedura fissata dalla legge, su proposta di uno o più consiglieri o della Giunta.

2. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello statuto può essere adottata:

a) se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica;

b) nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio;

c) nei 120 giorni successivi all'insediamento del Consiglio appena eletto.

3. Una proposta di revisione o di abrogazione dello statuto che non sia stata approvata, non può essere rinnovata finché dura in carica il Consiglio comunale che l'ha respinta.

4. Una proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio congiuntamente alla proposta di un nuovo statuto. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo statuto sono contenute nella stessa deliberazione.

5. Qualsiasi proposta di revisione o di abrogazione dello statuto, debitamente sottoscritta, deve essere presentata in forma di articolato e deve essere corredata da relazione scritta che ne espliciti le motivazioni. Deve essere depositata presso il Segretario comunale affinché chiunque ne possa prendere visione e non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno trenta giorni dal deposito.

6. L'approvazione di una modifica comporta l'obbligo della riproduzione integrale del testo aggiornato dello statuto, contenente in calce l'annotazione delle parti sostituite, riportate per esteso.

Art. 77.

(Raccolta dei regolamenti)

Presso l'ufficio del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali. Fanno parte della raccolta gli atti e i verbali della fase istruttoria, nonché i regolamenti o le parti di essi non più vigenti a seguito di abrogazioni totali o modificazioni, di modo che, in ogni momento, sia possibile una lettura unitaria dell'ordinamento comunale e delle ragioni del suo evolversi.

Art. 78.

(Metodi di votazione. Delle abrogazioni)

1. I regolamenti o un nuovo statuto vanno posti in votazione articolo per articolo. Subito dopo la votazione dell'ultimo articolo, nella stessa seduta, il Consiglio procede alla votazione finale relativa al testo nel suo complesso. La maggioranza richiesta per l'approvazione è riferita alla votazione finale. In sede di revisione dello statuto o dei regolamenti i nuovi articoli sono approvati singolarmente; segue la votazione finale riferita al complesso dell'articolato.

2. L'abrogazione di una disposizione statutaria o regolamentare deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio. In mancanza di tale dichiarazione si osserva il principio per cui una disposizione è abrogata quando è incompatibile o in contrasto con la nuova disposizione ovvero quando un nuovo statuto o regolamento disciplinano l'intera materia già oggetto del

precedente articolato.

3. Lo statuto o il regolamento integralmente abrogato e gli articoli modificati mantengono la loro validità ed efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo testo, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 79.

(Conoscenza dello statuto)

1. Lo statuto deve avere la massima divulgazione nella comunità.

2. Deve essere consegnato nel testo vigente:

a) ai consiglieri comunali ad ogni rinnovo del Consiglio;

b) ogni anno ai ragazzi che completano il ciclo della scuola dell'obbligo, nonché agli organismi delle scuole presenti sul territorio, ai capi di Istituto ed agli insegnanti;

c) a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale;

d) alle organizzazioni locali dei partiti politici, ai sindacati, alle rappresentanze delle attività produttive, commerciali e dei domini collettivi;

e) a qualunque membro della comunità che ne faccia richiesta;

f) ai Comuni limitrofi ed alle istituzioni sovramunicipali che abbiano il territorio comunale nell'ambito delle loro competenze.

Art. 80.

(Norme transitorie)

1. Il presente statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio (art. 4 comma 4 legge 142). Il Sindaco appone la dichiarazione di entrata in vigore in calce alla stesura originale dello statuto, controfirmata dal Segretario comunale. Ne invia copia autentica, munita delle certificazioni di esecutività e di avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. I regolamenti previsti in questo statuto devono essere approvati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo che la legge non fissi termini diversi. Entro lo stesso termine i regolamenti vigenti devono essere adeguati ai principi ed alle disposizioni dello statuto. Qualora l'adeguamento non sia stato approvato entro tale scadenza, da quel momento cessano di avere vigore le norme regolamentari in contrasto o incompatibili con tali principi e disposizioni.

G/002 (A pagamento)